

Codice A1816A

D.D. 10 febbraio 2017, n. 334

R.D. 523/1904 - P.I, 5683 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del Torrente Belbo con linea elettrica a 0,400 kV nel comune di Mombarcaro (CN) - Richiedente: E-Distribuzione S.p.A. - Borgaretto di Beinasco (TO).

In data 07/11/2016 la società E-Distribuzione S.p.A. con sede in Borgaretto di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n.26, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale per un attraversamento aereo del Torrente Belbo con linea elettrica a 0,400 kV nel comune di Mombarcaro consistente in:

- posa di un cavo elettrico aereo BT 0,400 kV su pali (tra i lotti censiti al C.T. Fog. 18 n. 269 e Fog. 17 n. 147).

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua Torrente Belbo è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da E-Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia, Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria – in base ai quali si raffigurano le opere ed i lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Copia dell'istanza comprendente gli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mombarcaro per 15 giorni (pubblicazione n. 128/2016 dal 09/11/2016 al 24/11/2016) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 16/11/2016 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Belbo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visto il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 23/1984;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- vista la convenzione Rep.221 del 27/06/2014;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Borgaretto di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n.26, ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'attraversamento con le linee elettriche in questione potrà essere realizzato solo dopo la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione come previsto dagli artt. 7 e 10 della convenzione Rep.221 del 27/06/2014;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. verificandosi il disuso della linea, E-Distribuzione S.p.A. dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;
4. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI